

Alla c.a. dell'On. Francesco Boccia

Presidente
Commissione Bilancio
Camera dei Deputati

e p.c. ai membri della
Commissione Bilancio e
Affari Costituzionali

e p.c. ai Deputati.

Gentile Presidente Boccia,

ho avuto modo di leggere alcuni emendamenti (**84.8** e **84.93**) al cosiddetto "decreto del Fare", di cui Lei è relatore, in cui si consiglia di ripristinare la mediazione obbligatoria per i sinistri derivanti da circolazione stradale con danni a cose.

E' probabile che gli estensori degli emendamenti non comprendano cosa significa per un artigiano cercare di ottenere dalle Compagnie assicuratrici quanto dovuto per le riparazioni svolte nel caso il danneggiato affidi la gestione del risarcimento del danno tramite la cessione di credito.

In un tempo di crisi come il presente, infatti, molti clienti coinvolti in incidenti stradali, non avendo la possibilità di anticipare il costo delle riparazioni, affidano a noi carrozzieri il compito e, per certi aspetti, il rischio, di riscuotere il risarcimento del danno materiale.

Tale prassi sembra peraltro essere tanto malvista che di tanto in tanto si aggirano nei meandri del parlamento mozioni parlamentari tese ad abolire la cessione di credito con la giustificazione che lo stesso favorirebbe la lievitazione dei costi dei sinistri, mentre semmai è vero che obbliga le compagnie a pagare una regolare fattura comprensiva di tutti gli oneri di legge.

Ciò premesso, coloro che vogliono ripristinare la mediazione forse non sanno che il Codice delle Assicurazioni prevede, all'art. 148, una tempistica certa per i pagamenti (30 giorni in presenza di modulo di Constatazione Amichevole a firma congiunta e 60 in assenza).

Se la compagnia non risarcisce il danno entro tale lasso di tempo può incorrere in severe sanzioni da parte dell'Autorità di Controllo.

Nei casi, quindi, in cui la Compagnia non intendesse risarcire il danno è probabile, se non certo, che non lo farà anche nella fase della mediazione, come è già capitato nel periodo in cui tale istituto è stato vigente.

Per gli artigiani ciò significa un inutile quanto odiosa dilatazione della riscossione di un credito da parte delle Assicurazioni che, forti dei due miliardi di utili raggiunti lo scorso anno, potranno attendere passivamente la causa davanti al Giudice di Pace che, fino ad oggi, ha garantito una giustizia magari salomonica ma tendenzialmente rapida.

La prego pertanto di comprendere che la reintroduzione della mediazione nei casi risarcimento danno da responsabilità civile auto possa essere di fatto solo un ennesimo regalo alle Compagnie assicuratrici e una beffa per imprenditori e danneggiati.

Mi auguro pertanto che, in qualità di relatore, possa esprimere un parere negativo sugli emendamenti **84.8** e **84.93** volti al ripristino della mediazione in una materia dove gli unici ad avere vantaggi sono i debitori con le spalle molto coperte, come, appunto, le Compagnie assicuratrici.

Cordiali saluti.
Davide Galli
Presidente
Federcarrozzieri

EMENDAMENTI DA SOPPRIMERE

ART. 84.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole risarcimento del danno derivante aggiungere le seguenti: dalla circolazione di veicoli e natanti, nel caso in cui non vi siano lesioni per le persone.

84. 8. Ferranti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole: contratti assicurativi, bancari e finanziari inserire le seguenti: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti relativi a transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni,.

84. 93. Taranto, Impegno.